

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:
Federica Isola, Sabrina Lai e Corrado Zoppi

1. Nome Regione: SARDEGNA

2. Legge urbanistica vigente:

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, indicata come “LUR”.

Testo originale

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1989045>

Testo coordinato al 13.05.2020

http://www.sardegna territorio.it/documenti/6_476_20200513172434.pdf

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	24.093,80 kmq
	<i>urbanizzata</i>	726,16 kmq
Popolazione (ab)	1991	1.648.248
	2001	1.631.880
	2011	1.639.362
	2020 (01/06)	1.624.846
Suolo consumato (ha)	2019	79.116,02 ha

Fonte: Dati Istat – Dati EEA (suolo urbanizzato: Corine Land Cover 2018); Dati ISPRA (suolo consumato: Report SNPA 15/2020)

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	4	1	377
Superficie		1.248 km ²	
Popolazione (2019)		430.914	
Eventuali suddivisione in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			2
Numero Comuni compresi		17	
Numero Comuni con popolazione <= 5.000 abitanti			315
Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti <=50.000			58
Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti <=100.000			2
Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti <=250.000			2
Numero Comuni con popolazione >= 250.001 abitanti			-

Fonti dati: 1. Data Base Geo-Topografico10K Regione Sardegna

(<http://www.sardegna geoportale.it/index.php?xsl=2425&s=330839&v=2&c=14414&t=1&tb=14401, strato 09>); 2.

Dati ISTAT 2019 (http://www.sardegna statistiche.it/documenti/12_103_20200806111050.ods)

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

I principali riferimenti normativi in materia di autonomie locali in Sardegna sono costituiti dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e dalla L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".

L'attuale sistema delle autonomie locali è strutturato in enti locali e in un sistema associazionistico in materia di esercizio di funzioni e servizi a livello comunale. Gli enti locali attualmente operanti sono la città metropolitana, le province e i comuni.

La Città metropolitana (CM) di Cagliari, attualmente l'unica presente nel territorio regionale, è stata istituita con l'art. 17 della L.R. 2/2016 ed è composta da 17 comuni. I restanti 360 comuni del territorio regionale sono ripartiti tra 4 province: la Provincia del Sud Sardegna (composta da 107 Comuni), la Provincia di Nuoro (composta da 74 comuni), la Provincia di Oristano (composta da 87 comuni) e la Provincia di Sassari (composta da 92 comuni).

Il sistema associazionistico è composto da 37 Unioni di Comuni e da 5 Comunità montane. Le Comunità montane sono equiparate alle Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L.R. 2/2016, esercitano le funzioni di tutela, di promozione e di valorizzazione della montagna e gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa europea, statale e regionale. L'ordinamento dell'Unione di Comuni è stabilito dall'art. 10 della L.R. 2/2016. Sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare. Tutti i Comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in Unione di Comuni ed esercitano le funzioni ad esse attribuite.

La L.R. 2/2016 ha inoltre introdotto le "Reti Metropolitane" (RM), ovvero Unioni di Comuni costituite da almeno due Città medie contermini, aventi popolazione superiore a 150.000 abitanti, e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto di interesse nazionale. Su questa base è stata istituita la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, costituita dai comuni di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, il cui Presidente è il Sindaco di Sassari.

Sono, inoltre, attualmente individuati nel territorio regionale 37 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); per definizione l'ATO è la circoscrizione nella quale i Comuni esercitano, attraverso le Unioni di Comuni, funzioni e servizi comunali, definita anche in base alle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio stesso (art. 2, comma 1, lettera a, della L.R. 2/2016). Altre tipologie di associazionismo previste dalla norma ma non ancora operanti sono rappresentate dalla Rete urbana e dagli Ambiti territoriali strategici (ATS).

Infine, nell'ambito regionale, sono 318 i comuni appartenenti alle Aree interne come classificate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne; di questi, 30 ricadono nelle due Aree interne ("Alta Marmilla" e "Gennargentu-Mandrolisai") selezionate per lo sviluppo delle strategie d'area.

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" (Aggiornamento 2020) (LUR).	Orientare e coordinare l'attività urbanistica nel territorio regionale.	La Legge definisce in maniera specifica le finalità della norma all'art. 1, comma 1: disciplinare le attività di uso e tutela del territorio regionale.
Eventuali proposte di riforma in essere	Attualmente non sono presenti proposte di riforma.	

Attualmente non sono presenti proposte di riforma della LUR. Nel 2017, la Giunta regionale sarda ha approvato il Disegno di legge recante "Disciplina generale per il governo del territorio". Si tratta di una proposta che, dopo un anno e mezzo di discussioni, è stata licenziata dalla Quarta Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna ma non ha concluso l'iter di approvazione entro i termini della legislatura. Nel 2019 la nuova Giunta regionale sarda ha approvato (con Delibera del 23 dicembre 2019, n. 52/40) un nuovo Disegno di legge recante "Disposizioni per il riuso, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, e altre disposizioni in materia di governo del territorio", approvato dal Consiglio Regionale con Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 2021.

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità/meccanismi previsti
Sussidiarietà/ Governance multilivello	<i>Il tema non è attualmente trattato nella LUR e nelle altre norme regionali attinenti al governo del territorio.</i>			
Rigenerazione urbana	<i>Il tema non è attualmente trattato nella LUR e nelle altre norme regionali attinenti al governo del territorio.</i>			
Politiche per i centri storici	LUR, art. 7. "Direttiva per i centri storici".	L'obiettivo della "Direttiva per i centri storici" è tutelare i valori dell'identità regionale depositati nell'insediamento storico.	Livello regionale	Istituzione e coordinamento di appositi "laboratori per il recupero" presso gli enti locali.
	Legge Regionale n. 29 del 13 ottobre 1998 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna".	L'obiettivo della Legge è riassumibile nelle finalità indicate all'art. 1: - la valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali; - il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori.	Livello regionale	All'art. 3, comma 1, è definito il "Quadro degli interventi regionali" secondo il quale la Regione provvede: a) a istituire ed aggiornare il Repertorio regionale dei centri storici contenente l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione; b) a predisporre ed attuare il programma pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il finanziamento degli strumenti comunali di intervento.
	Legge Regionale n. 4 del 23 ottobre 2009, art. 14 "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13".	L'obiettivo generale della Legge consiste nella definizione di disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.	Livello regionale	Disposizioni rivolte ai comuni affinché provvedano a verificare la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale.
Consumo di suolo	<i>Il tema non è attualmente trattato nella LUR e nelle altre norme regionali attinenti al governo del territorio</i>			
Abusivismo	Legge Regionale n. 23 dell' 11 ottobre 1985 "Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia", testo coordinato con le seguenti leggi regionali: - L.R. 21/1986, - L.R. 56/1986,	L'obiettivo generale della Legge è dichiarato all'art. 1: 1. controllo dell'attività urbanistico – edilizia; 2. snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative; 3. risanamento urbanistico e sanatoria delle opere abusive.	Livello comunale	La Legge definisce le modalità per il controllo dell'attività urbanistico – edilizia in riferimento alle opere abusive eseguite successivamente al 1985; definisce inoltre le modalità da seguire per il risanamento urbanistico e la sanatoria delle opere abusive in riferimento alle opere abusive ammesse a sanatoria, alle opere minori ammesse a sanatoria e alle opere abusive escluse dalla sanatoria.

	<ul style="list-style-type: none"> - L.R. 12/1987, - L.R. 45/1989, - L.R. 6/1992, - L.R. 28/1998, - L.R. 31/1998, - L.R. 5/2003, - L.R. 2/2007, - L.R. 8/2015, - L.R. 11/2017, - L.R. 1/2019. 			
Assetto forestale	<p>Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, "Legge forestale della Sardegna".</p>	<p>L'obiettivo generale della Legge è definito all'art. 2 come la "tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale" ed è perseguito attraverso una serie di obiettivi anch'essi dichiarati nel medesimo articolo (lettere dalla "a" alla "m"), che ricomprendono, ad esempio, la protezione e cura del bosco, la sua gestione sostenibile, lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative legate al bosco.</p> <p>Altro obiettivo della norma è la disciplina gli strumenti di pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile, che definiscono le linee di "tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale nel territorio regionale" (art. 5, comma 1).</p>	<p>Livello regionale, distrettuale, aziendale</p>	<p>All'art. 5, comma 4 è definita l'articolazione della pianificazione forestale riferita ai seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR)(art. 5); b) territoriale su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD)(art. 6); c) particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP)(art. 7)".
Assetto agricolo	<p>LUR, art. 8. "Direttiva per le zone agricole".</p>	<p>La LUR individua quale obiettivo generale la salvaguardia del territorio agricolo, attraverso la previsione di un apposito atto ("Direttiva") che individui le parti del territorio in cui gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.</p>	<p>Livello regionale e comunale</p>	<p>La "Direttiva per le zone agricole", approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 228 del 3 agosto 1994, è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio; b) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; c) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente, sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo.

	<p>Legge Regionale n. 11 dell'11 maggio 2015 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998".</p>	<p>L'obiettivo generale della norma, che consiste nel promuovere, favorire e disciplinare le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche, è dichiarato all'art. 1 e si declina in una serie di sotto-obiettivi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico; - tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare; - recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche. 	<p>Livello regionale</p>	
	<p>D.A. n. 2266/U del 22 dicembre 1983 "Decreto Floris".</p>	<p>L'obiettivo generale è disciplinare i limiti e i rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Regione Sardegna".</p>	<p>Livello comunale</p>	
<p>Politiche per la casa</p>	<p>Legge regionale n. 12 dell'8 agosto 2006 "Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)".</p>	<p>L'obiettivo generale è individuato (art. 1) nella promozione di politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica; b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato; c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento; d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi. 	<p>Livello regionale e comunale</p>	<p>Le modalità di esecuzione sono previste all'art. 1, comma 1 "Funzioni della Regione":</p> <p>1. La Regione provvede alla programmazione coordinata degli interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso appositi piani annuali o pluriennali approvati dalla Giunta regionale; a tal fine predispone, sulla base delle proposte delle province, indirizzi e criteri programmatici e li sottopone all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. Prima della predisposizione dei piani la Regione fissa i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte dei comuni e delle province.</p> <p>All'art. 3, comma 1, sono espliciti i compiti delle province:</p> <p>1. Le province, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), provvedono alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale, elaborano proposte, indicando i comuni o gli ambiti sovracomunali cui destinare le azioni prioritarie di intervento, e le trasmettono alla Regione per la redazione degli indirizzi e dei criteri programmatici di cui al</p>

				<p>comma 1 dell'articolo. All'art. 4 commi 1, 2 e 4 sono esplicitati i compiti dei comuni: 1. Spetta ai comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale sugli ambiti per l'esercizio associato di funzioni, la promozione degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica. 2. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante: a) la rilevazione a livello comunale del fabbisogno abitativo; b) l'indicazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare il fabbisogno abitativo. 4. Spetta ai comuni la predisposizione di progetti per la realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, dell'AREA.</p>
	<p>Legge Regionale n. 22 del 23 settembre 2016 "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa".</p>	<p>Il fine ultimo della legge è assicurare il diritto all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le esigenze abitative in condizioni dignitose, sicure e salubri. Tale fine si declina in una serie di obiettivi, esplicitati all'art. 1, comma 2, come segue: a) salvaguardia della coesione sociale e del diritto all'abitare per le persone singole e i nuclei familiari svantaggiati; b) integrazione sociale per evitare l'instaurarsi di fenomeni di esclusione e ghettizzazione e favorire la creazione o il rafforzamento del senso di appartenenza al luogo e la cura degli spazi abitati; c) sussidiarietà; d) trasparenza amministrativa; e) efficacia, efficienza ed economicità degli interventi; f) coordinamento con altre politiche pubbliche, soprattutto urbanistiche, territoriali, ambientali e per l'inclusione sociale, la salute, il diritto allo studio, il lavoro e l'immigrazione; g) coordinamento con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio;</p>	<p>Livello regionale</p>	<p>La Regione attua la programmazione coordinata degli interventi di edilizia sociale attraverso la predisposizione ed approvazione (art. 2, comma 1) del Documento di programmazione degli interventi di edilizia sociale (DoPIES), contenente gli indirizzi e i criteri programmatici e le scelte strategiche del settore (lettera a) e di appositi piani attuativi annuali o pluriennali (lettera b). All'art. 3 sono definite le funzioni delle autonomie locali, le quali concorrono, con i soggetti gestori e con AREA, all'elaborazione del DoPIES. In particolare, i comuni rilevano i fabbisogni abitativi e le situazioni di tensione ed emergenza abitativa negli ambiti di propria competenza, implementando le condizioni conoscitive dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORECA) e segnalano al Comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES) gli interventi prioritari da realizzare.</p>

		h) contenimento dei costi di costruzione e gestione, garantendo comunque il miglioramento della qualità e vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione.		
Perequazione/ Compensazione	<i>Il tema non è attualmente trattato nella LUR e nelle altre norme regionali attinenti al governo del territorio</i>			
Sicurezza del territorio	Direttiva 2007/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2007.	L'obiettivo generale è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni.	Livello del bacino idrografico (che in Sardegna coincide con il territorio regionale)	A livello regionale la Direttive comunitaria e la norma nazionale sono state recepite attraverso la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (PGRA), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2017; è redatto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Il PGRA individua strumenti operativi e di governance finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale nelle diverse fasi della prevenzione, della protezione e della preparazione, al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali.
	D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".	L'obiettivo generale è riassumibile nelle finalità definite all'art. 1, comma 1: disciplinare le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.		
	Legge n. 183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".	L'obiettivo generale è assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.	Livello del bacino idrografico (che in Sardegna coincide con il territorio regionale)	Alcuni degli strumenti utili al raggiungimento dell'obiettivo generale sono: - Il Piano di assetto idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006 con tutti gli elaborati descrittivi e cartografici. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/2 del 27/08/2020 è stato pubblicato, a fini divulgativi, il Testo coordinato delle NTA. Il Piano è redatto ai sensi della Legge 183/1989 e del Decreto Legge 180/1998 con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione. È lo strumento mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla difesa e alla valorizzazione del suolo alla prevenzione del rischio idrogeologico. - Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con Delibera n. 2 del 17/12/2015. Il Piano è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 della Legge n. 183 del 18 maggio 1989, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai
	Legge n. 267 del 3 agosto 1998 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella re-	L'obiettivo generale è l'adozione dei Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio.	Livello del bacino idrografico (che in Sardegna coincide con il territorio regionale)	

	gione Campania”.			settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della stessa Legge. Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali. Il Piano costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al PAI, in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionali a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Sostenibilità/ Valutazione	Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.	La Regione disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del Decreto legislativo n. 234 del 17 aprile 2001 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).	Livello regionale Livello provinciale Livello comunale	In riferimento alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), attraverso tale Legge sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49).
	DGR n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”, Allegati A, B, C e D.	Definire le modalità di svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.	Livello regionale	<ul style="list-style-type: none"> - Nell' Allegato A della DGR n. 34/33, all'art. 1, è definita la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Negli Allegati da A1 ad A4, D1 e D2 sono definite modalità, criteri e progetti da sottoporre a VIA. - Negli allegati da B a B3 della DGR n. 34/33 è definita la procedura di verifica dei progetti da sottoporre a VIA. - Nell'Allegato C della DGR n. 34/33, all'art. 1, è definita la procedura di VAS e la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; sono inoltre definite le finalità della VAS volte a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e

				contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione, approvazione e attuazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Negli allegati da C1 a C3 sono definite modalità, criteri, piani e programmi da sottoporre a VAS.
	DGR n. 44/51 del 14 dicembre 2010, che approva le LG VAS PUC.	Fornire alle amministrazioni provinciali e comunali specifiche Linee Guida per la VAS dei PUC finalizzate alla corretta conduzione del processo di VAS.	Livello provinciale Livello comunale	Le Linee guida definiscono la procedura da seguire per il processo di VAS in coerenza con le fasi che caratterizzano il processo di redazione dei PUC.
	DGR n. 6/50 del 05 febbraio 2019 "Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici della Regione Autonoma della Sardegna" (SRACC).	Dare attuazione alla Strategia Nazionale e adottare un modello di governance specifico per il trasferimento delle strategie per l'adattamento nei processi di pianificazione e programmazione regionale e locale.	Livello regionale	La Delibera istituisce un Tavolo di coordinamento interassessoriale per elaborare la Strategia regionale garantendo il necessario raccordo tra le diverse politiche territoriali, paesaggistiche, ambientali, sanitarie, produttive e di protezione civile.
Dotazioni territoriali essenziali	D.A. n. 2266/U del 22 dicembre 1983 "Decreto Floris", "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna".	L'obiettivo generale è disciplinare i limiti e i rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Regione Sardegna.	Livello comunale	All'art. 6. "Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio", la norma stabilisce che "dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o da insediare la una dotazione minima per spazi pubblici (S) riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie".
Politiche sociali	<i>Il tema non è attualmente trattato nella LUR e nelle altre norme regionali attinenti al governo del territorio</i>			
Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione	LUR, art. 2-bis "Conferenza di copianificazione".	La Conferenza di copianificazione è finalizzata: a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e paesaggistica; b) verificare l'adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e adattamento ai cam-	Livello regionale e livello comunale	.

		<p>biamenti climatici;</p> <p>c) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi all'assetto idrogeologico;</p> <p>d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);</p> <p>e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA);</p> <p>f) assicurare il coordinamento delle politiche territoriali con le politiche dell'Unione europea, statali e regionali.</p>		
Politiche energetiche	<p>Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009 Legge "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale".</p>	<p>Con riferimento alle tematiche energetiche, l'obiettivo della Legge è finalizzato alla definizione di disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 6).</p>	<p>Livello regionale</p>	<p>La Legge all'art. 6, comma 4, attribuisce alla Regione, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al comma 7 prevede, inoltre, che "nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria [...] la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile".</p> <p>La Giunta Regionale con DGR n. 12/21 del 20/03/2012 ha approvato il "Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna", Esso rappresenta il primo nucleo del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale.</p> <p>Con la DGR n. 45/40 del 02/08/2016 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna "Verso un'Economia condivisa dell'Energia" (PEARS). Contesualmente al Piano è stata approvata la "Strategia per l'attuazione e il monitoraggio del PEARS", che definisce il sistema di governance ed il monitoraggio per il Piano.</p> <p>Con DGR n. 50/13 del 3/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato "Lo Studio sulle potenzialità energetiche delle biomasse in Sardegna".</p> <p>Inoltre, con DGR n. 59/90 del 27/11/2020 vengono individuate le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.</p>

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.


Strumenti	Termine usato	Articoli di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Piano paesaggistico regionale (PPR)</i>	<p>LUR: art. 10-bis "Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale"; art. 11 "Piano Paesaggistico Regionale - Procedure"; art. 20-bis "Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale";</p> <p>Legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale": art. 1 "Pianificazione paesaggistica regionale"; art. 2 "Piano Paesaggistico Regionale - Procedure"; art. 3 "Misure di salvaguardia"; art. 4 "Interventi ammissibili".</p>	<p>Il PPR è elaborato ed approvato ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed ha valenza di piano sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo D.Lgs., commi 4 e 5:</p> <p>"4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.</p> <p>5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo".</p>
Piano provinciale	<i>Nella LUR non è previsto uno strumento urbanistico di competenza delle Province</i>		
Piano Città metropolitana	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano</i>	<p>Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna": art. 22 "Funzioni della città metropolitana", comma 1; Legge nazionale 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dicomuni": art. 1, comma 44.</p> <p>Statuto della Città metropolitana, adottato con la Delibera della Città metropolitana n. 1 del 23 Maggio 2016: art. 4 "Pianificazione Territoriale e governo del territorio".</p>	<p>L'art. 22, comma 1, della Legge regionale n. 2/2016 stabilisce che "La Città metropolitana svolge le finalità istituzionali e le funzioni fondamentali attribuite dalla legge statale". Quindi, tra le funzioni della Città metropolitana, c'è la "pianificazione territoriale generale" ai sensi dell'art. 1, comma 44, della Legge nazionale n. 56/2014, che recita:</p> <p>"A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:</p>

			[...] b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano". L'art. 4 dello Statuto della Città metropolitana di Cagliari definisce il "Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano".
Piano intercomunale	<i>Piano urbanistico intercomunale</i>	LUR: art. 4 "Ambiti di competenza degli strumenti", comma 2, lettera d); art. 19 "Contenuti del piano urbanistico comunale"; art. 20 "Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale".	Si veda la descrizione proposta per il PUC.
Piano comunale	<i>Piano urbanistico comunale (PUC)</i>	LUR: art. 4 "Ambiti di competenza degli strumenti", comma 2, lettera d); art. 19 "Contenuti del piano urbanistico comunale"; art. 20 "Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale".	Secondo l'art. 19, comma 2, della LUR, "Il piano deve considerare l'intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico". I contenuti sono elencati dettagliatamente dall'art. 19, comma 1, della LUR. La complessa procedura di approvazione è definita nell'art. 20 della LUR.
Piano operativo	<i>Nella LUR non è previsto il piano operativo</i>		
Piani attuativi	<i>Piano particolareggiato (PP)</i>	LUR: art. 21 "Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale", commi 1, 2 e 2-bis.	Il PP è approvato con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della LUR, e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni (LUR, art. 21, comma 2).
	<i>Piano di lottizzazione convenzionata (PdL)</i>	LUR: art. 21 "Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale", commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater.	Si veda la descrizione proposta per il PP.
	<i>Piano per gli insediamenti produttivi (PIP)</i>	LUR: art. 21 "Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale", commi 1, 2 e 2-bis; art. 22 "Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari", comma 2.	Si veda la descrizione proposta per il PP. Il PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il PEEP (LUR, art. 22, comma 2).
	<i>Piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP)</i>	LUR: art. 21 "Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale", commi 1, 2 e 2-bis; art. 22 "Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari", comma 1.	Si veda la descrizione proposta per il PP. Il PEEP di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei PEEP che prevedono interventi di restauro, risa-

		Legge regionale n. 33/85: art. 33 "Reperimento aree per l'edilizia economica e popolare".	namento ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nell'ambito dei PEEP è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del PEEP nonché le modalità di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della Legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 "Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico-edilizia" (LUR, art. 22, comma 1).
	<i>Piano di utilizzo dei litorali (PUL)</i>	LUR: art. 21 "Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale", commi 1, 2 e 2-bis; art. 22-bis "Piano di utilizzo dei litorali (PUL)".	Il PUL è lo strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l'organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale n. 23/85, e successive modifiche ed integrazioni (LUR, art. 22-bis, comma 1). La disciplina dei PUL è descritta in dettaglio dall'art. 22-bis della LUR.
	<i>Piano di recupero (PdR)</i>	LUR: art. 22 "Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari", comma 3; Legge regionale n. 23/85: art. 34 "Piani di recupero".	Il PdR di cui alla Legge nazionale 5 agosto 1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale", è lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate (LUR, art. 22, comma 3). I PdR operano pure in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti (Legge regionale n. 23/85, art. 34, comma 5).
	<i>Piano di risanamento urbanistico (PdRU)</i>	Legge regionale n. 23/85: art. 32 "Piani di risanamento urbanistico".	Il PdRU si configura come un PdL definito a posteriori, riferito ad insediamenti edilizi realizzati in tutto o in parte abusivamente. Il PdRU può essere proposto ed approvato anche in variante, rispetto al PUC vigente.
Permesso di costruire	<i>Permesso di costruire (PdC)</i>	LUR: art. 21 "Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale", commi 1, 2, 2-bis, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies; art. 25 "Permesso di costruire".	Gli Artt. 21, commi dal 2-quinquies al 2-octies, e 25, definiscono la disciplina del PdC quale strumento attuativo. I commi dell'art. 21 lo configurano come strumento semplificativo, che consente di evitare la redazione di un piano attuativo per nuovi interventi proposti nelle zone omogenee C, D e G, qualora sussistano determinate condizioni. L'art. 25 ne definisce la disciplina con riferimento agli interventi inclusi nei programmi pluriennali di attuazione. Si veda l'ultima colonna della Tabella del punto 10. per maggiori dettagli.
Strumenti regolativi	<i>Nella LUR il Regolamento edilizio fa parte del PUC (art. 19, comma 1, lettera I)</i>		

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/sottoposti
Regione	<i>Piano paesaggistico regionale (PPR)</i>	Giunta Regionale	Giunta Regionale	Il PPR rimane in vigore a tempo indeterminato.	Il PPR è obbligatorio, ai sensi dell'art. 1 "Pianificazione paesaggistica regionale" della Legge regionale 25 Novembre 2004, n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale". Il PPR è, comunue, uno strumento obbligatorio anche ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004.	Ai sensi dell'art. 10 "Tipologia delle previsioni del P.P.R.. Definizioni", comma 1, delle Norme tecniche di attuazione del PPR, approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006, Il PPR contiene: - indirizzi; - prescrizioni; - misure di conoscenza; - misure di conservazione; - criteri di gestione e trasformazione; - azioni di recupero e riqualificazione. Nei successivi commi dell'art. 10 questi contenuti vengono specificati questi contenuti che,	Ai sensi dell'art. 1 "Pianificazione paesaggistica regionale", commi 1 e 2, della Legge regionale n. 8/2004: 2. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del del D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio...". 3. In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.	L'art. 2 "Piano Paesaggistico Regionale - Procedure", comma 6, della Legge regionale n. 8/2004 stabilisce che i Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni. Va posto in evidenza che, a distanza di oltre 14 anni, sono solo 25 i Comuni che hanno adeguato al PPR il PUC. L'adeguamento comporta il pieno recepimento dei contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi relativi agli assetti ambientale, storico-culturale ed insediativo, e di

						quindi, si configurano come programmatici, regolativi e progettuali.		quanto indicato nelle schede tecniche redatte per ogni ambito di paesaggio, per ora con riferimento ai soli ambiti di paesaggio compresi nel "Primo ambito omoidicazione che geneo" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006 "Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo". Si tratta dei comuni costieri, suddivisi in 27 ambiti di paesaggio. Il PPR segue la disciplina della pianificazione paesaggistica definita dal D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio...".
Provincia	<i>Nella LUR non è previsto uno strumento urbanistico di competenza delle Province</i>							
Città Metropolitana	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano (PTCM)</i>	Consiglio Metropolitano	Consiglio Metropolitano, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza Metropolitana	Secondo quanto disposto dallo Statuto della Città metropolitana di Cagliari, art. 4, comma 2, il PTCM è redatto in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Strategico Metropolitano, ai sensi	Il PTCM è obbligatorio in quanto individuato dall'art. 1, comma 44, della Legge nazionale 56/14 come una "funzione fondamentale" ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione.	Si tratta di uno strumento programmatico, da assumere come riferimento per i piani urbanistici dei Comuni che sono inclusi nella Città metropolitana.	Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto: "Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, redatto in coerenza con gli indirizzi e obiettivi del Piano Strategico Metropolitano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatez-	La necessità della doppia coerenza verticale, tra piano strategico e strumento di pianificazione della Città metropolitana, e tra strumento di pianificazione della Città metropolitana e strumenti dei singoli Comuni, secondo quanto disposto da una futura auspicabile legge di governo del territorio della Sardegna, pone in evidenza come l'impianto

				<p>dell'art. 1, comma 44, della Legge nazionale n. 56/14 ha durata triennale.</p> <p>Il combinato disposto dello Statuto e della Legge porta, quindi, indicazione che ad individuare una durata triennale anche per il PTCM. Si tratta, tuttavia, di un'indicazione evidentemente non vincolante.</p> <p>Il PTCM resta in vigore fino a quando non viene approvato un nuovo PTCM.</p>			<p>za e differenziazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituisce lo strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, a partire dalla pianificazione urbanistica vigente; • definisce le scelte per il governo del territorio nel medio e lungo termine; • orienta, indirizza e coordina i processi di conservazione, riqualificazione e trasformazione e valorizzazione dei sistemi insediativi, infrastrutturali e industriali, agricoli e produttivi, ambientali, paesaggistici e dei servizi, anche attraverso la identificazione di ambiti paesaggistici e di copianificazione intercomunale; • gestisce in forma integrata le politiche del territorio e il loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l'individuazione di zone omogenee per 	<p>concettuale del combinato disposto della L.R. n. 2/2016 per quanto riguarda il ruolo della Città metropolitana nella pianificazione e dello Statuto, identifichi uno stretto legame tra pianificazione strategica e pianificazione generale, e, parimenti, una necessaria consequenzialità tra strumento di pianificazione della Città metropolitana e strumenti di pianificazione dei Comuni. Il riferimento alla legge di governo del territorio, di cui la Regione Sardegna, già dalla precedente consiliatura, ha individuato la necessità, vista l'ormai riconosciuta obsolescenza della legge urbanistica regionale vigente (n. 45/89), indica, da parte dell'Amministrazione regionale e della Città metropolitana, una peculiare visione della pianificazione strategica e territoriale, che si identifica in un coordinamento completo della pianificazione strategica e territoriale dei due livelli, metropolitano e comunale, coordinamento che il legislatore nazionale non ha individuato, né tra pianificazione strategica e pianificazione territoriale, né tra pianificazione metropolitana e piani-</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

							<p>la gestione dei servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilisce, inoltre, indirizzi e obiettivi per l'attività di pianificazione e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano". <p>Inoltre, "Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica e di settore di competenza dei comuni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente" (comma 3 dello Statuto).</p>	<p>ficazione comunale.</p>
	Strumenti generali							
Comune	<i>Piano urbanistico comunale</i>	Giunta Comunale	Consiglio Comunale	Il PUC rimane in vigore a tempo indeterminato.	La redazione e l'approvazione di un PUC sono obbligatorie ai sensi dell'art. 20, comma 1, della LUR, per tutti i Comuni che rientrano nel primo ambito omogeneo del PPR o, negli altri casi, dall'entrata in vigore del PPR relativo al proprio	I contenuti del PUC sono definiti dall'art. 19 della LUR e si configurano come programmatici, regolativi e progettuali. Si veda, a questo proposito, l'ultima colonna.	Ruolo, ambito e obiettivi principali sono definiti dall'art. 19 della LUR. Si veda, a questo proposito, l'ultima colonna.	<p>Giova riportare integralmente l'art. 19 "Contenuti del piano urbanistico comunale" della LUR, che definisce i contenuti delle ultime tre colonne.</p> <p>1. Il piano urbanistico comunale prevede:</p> <p>a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;</p> <p>b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di</p>

					ambito di appartenenza.			<p>servizi;</p> <p>c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;</p> <p>d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;</p> <p>e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;</p> <p>f) l'individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);</p> <p>g) l'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;</p> <p>h) l'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1487;</p> <p>i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;</p> <p>l) il regolamento edilizio.</p>
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

							<p>2. Il piano deve considerare l'intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.</p> <p>Va, inoltre, sottolineato come L'art. 2 "Piano Paesaggistico Regionale - Procedure", comma 6, della Legge regionale n. 8/2004 stabilisce che i Comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri Piani urbanistici comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni. Va posto in evidenza che, a distanza di oltre 14 anni, sono solo 25 i Comuni che hanno adeguato al PPR il PUC. L'adeguamento comporta il</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>pieno recepimento dei contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi relativi agli assetti ambientale, storico-culturale ed insediativo, e di quanto indicato nelle schede tecniche redatte per ogni ambito di paesaggio, per ora con riferimento ai soli ambiti di paesaggio compresi nel "Primo ambito omoindicazione che geneo" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006 "Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo".</p> <p>Si tratta dei comuni costieri, suddivisi in 27 ambiti di paesaggio.</p> <p>Il PPR segue la disciplina della pianificazione paesaggistica definita dal D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio...".</p>
<i>Piano urbanistico intercomunale</i>	Giunte Comunali	Consigli Comunali	Si veda quanto già indicato a proposito del PUC.	Si veda quanto già indicato a proposito del PUC.	Si veda quanto già indicato a proposito del PUC.	Si veda quanto già indicato a proposito del PUC.	Si veda quanto già indicato a proposito del PUC.	Si veda quanto già indicato a proposito del PUC.
Strumenti attuativi								
<i>Piano particolareggiato (PP)</i>	Giunta Comunale	Consiglio Comunale	Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 "Legge urbanistica", i piani attuativi	Qualunque intervento nelle zone omogenee C, D e G è soggetto alla vigenza di un piano attuativo, salvo quanto stabilito dai	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	I contenuti del PP sono definiti, nei regolamenti edilizi comunali, con riferimento alla LUR ed a quanto disposto dall'art. 13 della Legge nazionale n.	Il PP deve essere conforme al PUC.	Nel caso dei PP dei centri storici, questi possono essere approvati anche in assenza di un PUC aggiornato rispetto al PPR, purché coerenti rispetto alle

				<p>hanno una durata massima di dieci anni.</p>	<p>commi dal 2-quinquies al 2-octies dell'art. 21 della LUR.</p> <p>Gli interventi nei Centri Storici sono soggetti alla vigenza di un PP del centro storico, definito ai sensi degli Artt. 52 e 53 delle Norme tecniche di attuazione del PPR, approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006.</p>		<p>1150/42.</p> <p>I contenuti del PP consistono in un insieme di elaborati, testuali e grafici, finalizzati a definire, in maniera deterministica, o quanto più possibile deterministica, il sistema degli interventi previsti, in termini di superficie territoriale e fondiaria, indice territoriale, fondiario e di utilizzazione, alla definizione delle trasformazioni territoriali previste con riferimento alle volumetrie degli edifici, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle modalità di attuazione del PP in relazione a comparti, stralci e unità minime di intervento, ed alle caratteristiche dei materiali da utilizzare.</p> <p>L'approvazione del PP è, anche, generalmente soggetta ai pareri preventivi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, delle Soprinten-</p>	<p>Norme tecniche di attuazione del PPR.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							denze, dell'ANAS e di tutte le aziende che offrono i servizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PP.	
	<i>Piano di lottizzazione convenzionata (PdL)</i>	Privati. Ai sensi dell'art. 28, commi 5, 6 e 6-bis, della Legge nazionale n. 1150/42, i PdL comportano la stipula di una convenzione il cui dispositivo esprime una serie di obblighi, per i proponenti il PdL, che costituiscono le condizioni necessarie perché il piano attuativo diventi esecutivo e, quindi, si possano redigere e presentare i progetti per la realizzazione dei nuovi complessi insediativi, ed il Comune sia legittimato a	Consiglio Comunale	Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge nazionale n. 1150/1942, i piani attuativi hanno una durata massima di dieci anni.	Qualunque intervento nelle zone omogenee C, D e G è soggetto alla vigenza di un piano attuativo, salvo quanto stabilito dai commi dal 2-quinquies al 2-octies dell'art. 21 della LUR.	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	Il PdL è lo strumento attuativo del PUC finalizzato a rendere e-secutive le previsioni con riferimento alle aree non urbanizzate, o marginalmente urbanizzate, di particolare rilievo per la proprietà privata e, quindi, per le quali l'iniziativa propositiva dei privati è considerata fondamentale, in termini sussidiari, rispetto all'azione dell'amministrazione comunale. I nuovi complessi insediativi, da realizzarsi nelle parti del territorio ancora non urbanizzate, o parzialmente urbanizzate, nei limiti stabiliti dal PUC, necessitano dell'approvazione di un PdL, la cui proposta è elaborata dalla proprietà im-	Il PdL deve essere conforme al PUC.

		rilasciare i relativi permessi di costruire.					mobiliare. Secondo quanto stabilito dall'art. 28 della Legge nazionale n. 1150/42 e dalla LUR, il PdL può essere proposto con riferimento alle aree individuate dal PUC come destinate a nuovi complessi insediativi.	
	<i>Piano per gli insediamenti produttivi (PIP)</i>	Giunta Comunale	Consiglio Comunale	Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge nazionale n. 1150/1942, i piani attuativi hanno una durata massima di dieci anni.	No.	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	<p>Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della LUR, il PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica ...", si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il PEEP.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge nazionale 865/71, il PIP ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di PP ai sensi della Legge nazionale</p>	Il PIP deve essere conforme al PUC.

	<i>Piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP)</i>	Giunta Comunale	Consiglio Comunale	Ai sensi dell'art. 51, comma 1, della Legge nazionale n. 457/78, i PEEP hanno una durata massima di diciotto anni.	No.	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	1150/42. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, della LUR, il PEEP, di cui alla Legge nazionale 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree ... per l'edilizia economica e popolare", si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei PEEP che prevedono interventi di restauro, risanamento ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nell'ambito dei PEEP è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate	Il PEEP deve essere conforme al PUC.
--	---	-----------------	--------------------	--	-----	--	--	--------------------------------------

							con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del PEEP nonché le modalità di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della Legge regionale n. 23/85.	
	<i>Piano di utilizzo dei litorali (PUL)</i>	Giunta Comunale	Consiglio Comunale	Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge nazionale n. 1150/1942, i piani attuativi hanno una durata massima di dieci anni.	Il PUL non è obbligatorio. Tuttavia, in assenza del PUL, non sono consentiti "gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso del mare" (LUR, art. 22-bis, comma 2). I commi 9 e 9-bis	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	Ai sensi dell'art. 22-bis della LUR, il PUL è lo strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l'organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale n. 23/85.	Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, della LUR, il PUL, anche in variante al PUC, estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il PUC garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.

					dell'art. 22-bis della LUR definiscono gli interventi consentiti in assenza di PUL.			
	<i>Piano di recupero (PdR)</i>	Giunta Comunale e/o privati. Ai sensi dell'art. 34 "Piani di recupero", comma 7, della Legge regionale n. 23/85, i proprietari di immobili situati all'interno delle aree soggette a piani di recupero, riuniti in consorzio volontario o in cooperativa, possono partecipare all'attuazione anche parziale del piano di recupero; in tal caso la partecipazione deve essere regolamentata per gli aspetti derivanti dalla Legge regionale n. 23/85 e dalla Legge	Consiglio Comunale		No.	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della LUR, il PdR, di cui alla Legge nazionale n. 457/78, è lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate. Il successivo comma 4 stabilisce che, in relazione agli immobili compresi nella zona omogenea classificata come "Zona A - Centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale" ai sensi dell'art. 3 del Decreto dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica del 22 Dicembre 1983, n. 2266/U "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti	Il PdR deve essere conforme al PUC. Ai sensi dell'art. 34, comma 5 "Piani di recupero", della Legge regionale n. 23/85, piani di recupero operano pure in assenza di piani particolareggiati di attuazione, anche dove diversamente specificato dagli strumenti urbanistici vigenti.

		nazionale 457/78, attraverso apposita convenzione da stipularsi cori il Comune interessato.					urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna”, la riconversione tipologica deve tendere alla salvaguardia delle strutture distributive e ambientali esistenti.	
	<i>Piano di risanamento urbanistico (PdRU)</i>	Giunta Comunale e/o privati. Ai sensi dell'art. 32 “Piani di risanamento urbanistico”, comma 2, della Legge regionale n. 23/85, i proprietari di immobili abusivi e i proprietari di superfici territoriali non edificate ricadenti all'interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all'articolo 33, possono riunirsi in consorzio volontario per parte-	Consiglio Comunale	Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge nazionale n. 1150/1942, i piani attuativi hanno una durata massima di dieci anni.	No.	Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.	Ai sensi dell'art. 32 “Piani di risanamento urbanistico”, comma 1, della Legge regionale n. 23/85, qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le opere in esso comprese è subordinato all'approvazione di un PdRU.	Ai sensi dell'art. 32 “Piani di risanamento urbanistico”, comma 1, della Legge regionale n. 23/85, il PdRU può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale. Ai sensi del comma L'attuazione del PdRU.

		<p>cipare all'attuazione, anche parziale, dei piani di risanamento urbanistico; tale partecipazione deve essere definita per gli aspetti tecnico-urbanistici e finanziari derivanti dalla presente legge attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune nei modi previsti per i piani attuativi di iniziativa privata.</p>						
	<p><i>Permesso di costruire (PdC)</i></p>	<p>Il PdC è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo (DPR 380/2001, art. 11, comma 1).</p>	<p>Il PdC è rilasciato dal Dirigente responsabile dello Sportello unico per l'edilizia (SUAPE), secondo la procedura definita dall'art. 20 "Procedimento per il rilascio del permesso</p>	<p>Il termine per la realizzazione dell'intervento per il quale è rilasciato il PdC è definito nel provvedimento di rilascio. La disciplina è stabilita ai sensi dell'art. 15 del DPR 380/2001).</p>	<p>No.</p>	<p>Tutti le tipologie di piano attuativo hanno natura regolativa e progettuale.</p>	<p>La disciplina del PdC come strumento attuativo è definita, nella LUR, come segue: dall'art. 21, commi 1, 2, 2-bis, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Il comma 2-quinquies reca quanto segue: "All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e</p>	<p>Gli interventi subordinati al PdC sono indicati dall'art. 10, comma 1, del DPR 380/2001).</p>

			di costruire” del DPR n. 380 del 20 ottobre 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.				G, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzati previo rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici ove ricorrano anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) l’areale oggetto di intervento interessi l’intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia; b) l’areale oggetto di intervento sia ricompreso all’interno dell’ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e già	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							edificate, o infrastrutturali”; i commi successivi dell’art. 21 normano, nel dettaglio, la procedura per il rilascio del PdC; dall’art. 25, nel caso di interventi previsti dai “Programmi pluriennali di attuazione” di cui agli Artt. 23 “Programma pluriennale di attuazione” e 24 “Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione”, della LUR.	
Strumenti regolativi								
Nella LUR il Regolamento edilizio fa parte del PUC (art. 19, comma 1, lettera l)								

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/ Recepita/ Non prevista	Strumenti richiamati	Note
Programmazione Complessa	Introdotta	<i>Programmi integrati per il riordino urbano</i>	Introdotti dalla L.R. n. 16/1994, ove erano denominati <i>Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale</i> , sono oggi disciplinati dalla L.R. n. 8/2015 (art. 40) e richiamati all'articolo 20-bis della legge urbanistica regionale.
		<i>Programmi integrati di intervento</i>	Non previsti nella legge urbanistica regionale, sono tuttavia previsti in alcuni piani urbanistici (ad esempio, quelli dei comuni di Cagliari, Sassari, Quartu Sant'Elena): nelle norme tecniche d'attuazione, infatti, per alcune sottozone si prevede che l'attuazione avvenga attraverso programmi integrati di intervento o si rimanda ad essi per la disciplina specifica.
Programmazione Negoziata	Non prevista*	-	-

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

* Per evitare eventuali ambiguità semantiche, è utile puntualizzare che la L.R. n. 45/4989 disciplina, agli artt. 28 e 29, uno strumento denominato "accordo di programma", stipulabile tra soggetti privati e soggetti pubblici e privati per realizzare un complesso di opere (industriale, artigianali, commerciali, residenziali, etc.) finalizzato alla crescita economica e produttiva del territorio e in particolare all'incremento occupazionale. Tale accordo, da norma, ha valore di strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale.

Numerosi strumenti della programmazione negoziata sono stati attuati in Sardegna, non in attuazione della norma urbanistica regionale, ma in applicazione della legge n. 662/1996. A solo titolo di esempio si citano i Contratti d'Area (Sassari-Alghero-Porto Torres; Ottana; Sulcis Iglesiente), i Contratti di Programma (9, nei settori industriale, agroalimentare, turistico), numerosi Patti Territoriali e Accordi di Programma.

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001< abitanti < 50.000	Comuni 50.001< abitanti < 100.000	Comuni 100.001< abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione (PdF)	71	10	1	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione (PRG)	6	8	-	-	-
N° comuni governati da Piani Urbanistici Comunali (PUC)	226	28	1	1	-
N° comuni governati da Piani Urbanistici Comunali (PUC) adeguati al PPR	12	12	-	1	-

Fonte dati per lo stato di approvazione dei piani: Navigatore webgis "Sardegna Mappe Monitoraggio strumenti urbanistici" http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=monitoraggio_strumenti_urbanistici